

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto arch. Lino De Battisti

*nata/o a Montagnana prov. PD  
il 28.03.57 e residente in Via Roma, 27  
nel Comune di Montagnana prov. PD  
CAP 35044 tel. 329/2998838 fax 0429/800820  
email lino.de.battisti@gmail.com*

in qualità di TECNICO INCARICATO

del piano - progetto - intervento denominato VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R. N. 1/04 ED ART. 50 COMMA 4° DELLA L.R. N. 61/85 DEL COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE.

**DICHIARA**

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |    |

Le varianti apportate sinteticamente si possono riassumere:

- che la presente Variante parziale al PRG contempla esclusivamente la riclassificazione La Variante al PRG in oggetto prevede esclusivamente una riclassificazione di area classificata nel vigente PRG come zona F2 (attrezzature di interesse comune) in area F4 (parcheggi di progetto) di mq. 998,00.
- composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica

Tav. 13.3.2 - zonizzazione capoluogo scala 1:2.000

Tav. comparativa stralcio vigente -variante

Vinca - Allegato E DGR n. 1400 del 29.8.2017-relazione tecnica;

Dichiarazione di non di Assoggettabilità alla VAS;

Asseverazione di invarianza idraulica.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: RELAZIONE TECNICA ALLEGATO E D.G.R.V. 1400/2017

DATA 05.02.2020

Il DICHIARANTE arch. Lino De Battisti

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)







COMUNE DI:  
**PONTECCHIO POLESINE**  
PROVINCIA DI ROVIGO

**P.R.G.**  
**2020**

## **VARIANTE PARZIALE al P.R.G.**

Ai sensi: art. 48 L.R. 11/04, art. 50 comma 4° della L.R.61/85

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

**D.G.R. N° 1400 DEL 29/08/2017**

### **RELAZIONE TECNICA**

IL SINDACO:  
SIMONE GHIROTTTO

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:  
DOTT. DANIELE COLOMBO

TECNICO INCARICATO:  
ARCH. LINO DE BATTISTI  
Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Padova n. 7744



DATA: FEBBRAIO 2020

Adottato in Consiglio comunale  
In data.....delibera n.....  
Approvato in Consiglio comunale  
In data.....delibera n.....

## 1) Pianificazione vigente

Il Comune di Pontecchio Polesine è dotato di Piano regolatore generale (PRG) approvato con delibera di GRV n° 4598 del 17/09/80 e susseguenti varianti parziali, non è dotato di PAT.

Il Comune di Pontecchio Polesine ha dato avvio al procedimento di approvazione del PAT con l'approvazione del documento programmatico preliminare e del rapporto ambientale preliminare propedeutici per la formazione del PAT.

## 2) Legislazione di riferimento

La presente variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG) è redatta ai sensi dell'art. 48 comma 1° che consente varianti parziali anche in assenza di PAT e recita: *“ il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”*. Nel medesimo comma disciplina che le varianti parziali possono essere approvate con le procedure dell'art. 50 della L.R. n. 61/85.

Al comma 1 bis del medesimo articolo si ribadisce che le varianti ai sensi dell'art. 50 possono essere adottate ed approvate fino all'approvazione del PAT.

La presente variante parziale contempla esclusivamente una riclassificazione di area classificata nel vigente PRG come zona F2 (attrezzature di interesse comune) di circa mq.998,00 in area F4 (parcheggi di progetto).

In particolare l'art. 50 della L.R. 61/85 recita:

*-comma 4°: Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali minori che interessano:*

*h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall'articolo 25;*

*-comma 6° : le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;*

*-comma 7°: Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.*

*- comma 8°: La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente (Provincia) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato.*

## 3) Obiettivi da perseguire con la variante e scelte progettuali

L'amministrazione Comunale con la presente Variante parziale al PRG, tende a programmare la riclassificazione urbanistica di un'area che nel vigente PRG è normata come zona F2 (attrezzature di interesse comune) in area F4 (parcheggi di progetto).

Detta programmazione è indispensabile per perseguire l'obiettivo di programmare aree a parcheggio in zone in cui il contesto residenziale è consolidato.

La destinazione d'uso vigente: F2 di interesse comune, non ha una reale necessità di attuazione con il contesto edificato.

Detta area copre circa una superficie complessiva di mq. 1.000, di cui la maggior parte della superficie è già in proprietà Comunale.

## 4) Coerenza del progetto con la legislazione vigente

Le scelte progettuali di natura urbanistica sono conformi a quanto disciplinato dalle vigenti norme in materia, come specificato al precedente punto 2), in quanto l'art. 48 comma 1 della L.R. n. 11/04 che consente di adottare ed approvare varianti parziali al PRG finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche.

Il medesimo articolo prevede che alcune varianti parziali sono adottate ed approvate in C.C. senza il parere di sovra comunali, rientrano tra queste quelle previste dall'art. 50 comma 4° della L.R. 61/85.

Come sopra citato la variante parziale in oggetto rientra all'interno di quanto previsto al comma 4° della L.r. 61/85, in particolare alla lettera *h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall'articolo 25;*

E' evidente, per le premesse sopracitate che la realizzazione di un parcheggio pubblico è certamente da considerarsi come opera pubblica ed una attrezzatura pubblica con una superficie inferiore a mq.10.000,00.

Detta variante inoltre è legittima in quanto, come indicato dal comma 1bis della L.R. n. 11/04, è possibile approvare varianti parziali fino all'approvazione del PAT.

E' coerente inoltre con il dimensionamento del PRG in quanto la variante parziale in oggetto non va a diminuire gli standard di legge e programmati dal PRG.

## **5) Elaborati che compongono la Variante:**

Relazione Tecnica

Tav. 13.3.2 – zonizzazione capoluogo scala 1:2.000

Tav. comparativa stralcio vigente –variante

Vinca – Allegato E DGR n. 1400 del 29.8.2017-relazione tecnica;

Dichiarazione di non di Assoggettabilità alla VAS;

Asseverazione di invarianza idraulica.